

**DETERMINAZIONE
N. 84 DEL 02-03-2021**

Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - FORNITURA MASCHERINE FFP2 -

ATTO N. 13 DEL 02-03-2021

IL DIRETTORE

PREMESSO che

- con provvedimento del Presidente del Parco numero 19 del 27 dicembre 2018 il sottoscritto è stato nominato, a seguito di selezione pubblica, direttore del parco di Migliarino san Rossore Massaciuccoli, prendendo servizio in data 10 gennaio 2019;
- con Determinazione n. 290 del 23/5/19 si disponeva in conseguenza della decadenza della determina degli incarichi di Posizione Organizzativa, una riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente Parco secondo una articolazione in servizi ed uffici, individuando altresì i responsabili dei servizi e loro competenze

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco numero 1 del 31-01-2020 di adozione del Bilancio Economico previsionale 2020 - 2022 e ss.mm.;

PRESO ATTO che fin dall'inizio dell'emergenza COVID 19 il personale interno di questo Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e' stato dotato di idonei dispositivi protettivi individuali , in particolare di mascherine (FFP2 o chirurgiche);

DATO ATTO che le forniture delle mascherine FFP2 si stanno esaurendo e che , perdurando il periodo di emergenza COVID-19 e in base al Protocollo Interno di Sicurezza, risulta necessario dotare tutto il personale, che lavora in presenza, di idonei dispositivi protettivi individuali (mascherine FFP2 con specifica minima EN 149:2001+A1:2009 – FFP2 marchiate CE BFE), nella considerazione di oggettivi situazioni di contatto con soggetti esterni all'Ente Parco;

VISTO che in base alla L. 145 del 30.12.2018 è stato modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 nel seguente modo: "...Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici

istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...” per cui l’obbligo di ricorso ai mercati elettronici è per le spese superiori a 5.000,00 euro;

DATO ATTO che , in base alle necessità sopra motivate , è stata effettuata una ricerca di mercato , in atti, al fine di procedere all’affidamento a norma di legge di n.5.000 mascherine FFP2 con specifica minima EN 149:2001+A1:2009 -;

RITENUTO opportuno pertanto procedere, per le motivazioni sopra espresse , ad effettuare un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs.n. 50/2016;

CONSIDERATO il preventivo pervenuto in data 12.02.2021 ns. prot. n.3366 del 26/02/2021 dalla Ditta FC FOTOFORNITURE SRL – con sede legale in via Papa Giovanni XXIII, 27/10 - 24061 - Albano Sant'Alessandro (BG) – P.I. 04027030164, che illustra un prodotto corrispondente alle caratteristiche di legge per la fornitura in oggetto e ritenuto congruo nella richiesta economica;

CONSIDERATO che l’Impresa in oggetto non è mai stata affidataria di forniture da parte dell’Ente;

PRESO ATTO che il Bilancio Economico Previsionale 2021 è in corso di adozione, ma che per le motivazioni sopra dette , collegate all’emergenza COVID 19, risulta necessario reperire le risorse finanziarie per questa fornitura di dispositivi individuali di sicurezza sul Bilancio Economico Previsionale 2020/2022 di cui alla deliberazione di Consiglio Direttivo n .1/2020 e ss.mm. ;

VISTA la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) con scadenza 4.03.2021;

PRESO ATTO delle Linee Guida ANAC n.4 aggiornate alla data del 10.07.2019;

VISTO il codice identificativo di gara (CIG) n° ZA930CAA60

VISTO l’art. 23 “Compiti del Direttore”, del vigente Statuto di questo Ente Parco;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e in conseguenza dell’emergenza COVID 19:

1. A norma dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016, di autorizzare la fornitura di n. 5000 mascherine FFP2, tramite l’affidamento diretto alla Ditta FC FOTOFORNITURE SRL – con sede legale in via Papa Giovanni XXIII, 27/10 - 24061 - Albano Sant'Alessandro

- (BG) – P.I. 04027030164, come da preventivo in atti, per un costo pari ad € 2.750,00 oltre IVA (22%) per un importo complessivo di € 3.355,00;
2. Di autorizzare il Servizio Finanze ,nella fase dell'adottando Bilancio Economico Previsionale 2021/2023 e in base all'evidenza dell'emergenza COVID 19 , alla previsione del costo pari ad € 2.750,00 oltre IVA (22%) per un importo complessivo di € 3.355,00 al conto B.6.a.0005 "Acquisto divise e vestiario personale e DPI" di cui al Bilancio Economico Previsionale Triennale 2020/2022;
 3. Di liquidare la spesa in questione a favore della Ditta FC FOTOFORNITURE SRL – con sede legale in via Papa Giovanni XXIII, 27/10 - 24061 - Albano Sant'Alessandro (BG) – , secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente, con successivo provvedimento ,previa presentazione di regolare documentazione contabile da parte dell'affidatario e visto di conformità del Responsabile del procedimento;
 4. Di stabilire che il rapporto contrattuale verrà perfezionato a norma dell'art.31 comma 14 del dlgs.n.50/2016, cioè' mediante scambio di lettera commerciale ;
 5. Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Patrizia Vergari, responsabile del Servizio Amm.vo/ Servizio Fruizione del Territorio;
 6. Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

Di informare che, a norma dell'art. 34 dello Statuto dell'Ente Parco, il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale pubblica conoscenza.

IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.